

Nota di commento alla sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione III, n. 327 del 04.03.2013 (pronunciata il 23.01.2013).

La sentenza, confermando l'orientamento assunto recentemente dal Tribunale amministrativo del Veneto (cfr. l'interessante *sentenza n. 265 T.A.R. Veneto, Sez. III, del 16.02.2011*), ha affermato l'immediata ed autonoma impugnabilità del provvedimento che, nell'ambito della procedura c.d. di screening, decida sulla sottoposizione o meno di un determinato progetto alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) prevista dal nuovo Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare si vedano gli artt. da 20 a 29) e disciplinata nel caso specifico dalla legge regionale del Veneto n. 10 del 26.03.1999.

Nel caso di specie durante la Conferenza dei Servizi del Comune di Rosà (VI) era emersa la necessità di presentare istanza per attivare la procedura di screening avente ad oggetto la sottoposizione di un impianto produttivo che effettuava lavorazioni di zincatura a caldo (vedi *infra*) alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (ritenendolo rientrante nella previsione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale del Veneto n. 10/1999). A seguito della richiesta di attivazione della procedura di verifica da parte della società proprietaria dell'impianto, la Provincia di Vicenza con provvedimento dirigenziale escludeva la necessità di svolgere la procedura di valutazione di impatto ambientale. La decisione veniva impugnata da una Associazione Onlus della zona avente obiettivi di tutela ambientale.

Per capire in maniera più approfondita la decisione del Tribunale amministrativo si deve innanzitutto analizzare quale sia il ruolo della verifica di assoggettabilità a V.I.A. cioè di quella procedura preliminare che viene chiamata "screening," prevista dall'art. 7 della legge regionale Veneto n. 10/1999. Tale procedura non risulta essere una fase interna alla procedura di valutazione di impatto ambientale (non è quindi un atto c.d. endoprocedimentale) ma è, secondo il recente e condivisibile orientamento tenuto dalla giurisprudenza, anche a livello nazionale (cfr. la *sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1213 del 03.03.2009* e *T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, n. 1686 del 26.09.2012*) un vero e proprio procedimento amministrativo in quanto in grado di originare provvedimenti amministrativi autonomamente impugnabili. La determinazione di sottoporre a V.I.A. un progetto di realizzazione di un impianto, di un'opera o di un intervento, fa scaturire, infatti, effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali (il pregiudizio per la tutela ambientale consisterebbe nell'impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria, si leggano a proposito le considerazioni della sentenza del T.A.R. Veneto n. 265, sez. III, del 16.02.2011). La verifica serve in concreto a valutare se possa anticipatamente prevedersi un impatto significativo e negativo dell'intervento previsto, sullo stato di qualità delle componenti ambientali (esseri umani, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio, patrimonio culturale; sui beni materiali - e risarcimento del danno - si consideri invece quanto deciso recentemente dalla *Corte di Giustizia UE, Sez. IV, con sentenza n. 420 del 14.03.2013*).

A corollario di quanto stabilito dalla sentenza in commento vi è altresì l'assunto per il quale l'omessa impugnazione dell'atto finale del procedimento non determina alcuna preclusione all'ammissibilità, né influisce sulla procedibilità, del ricorso proposto contro il provvedimento che ha escluso la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il quale ove annullato, produrrebbe effetti caducanti e non solo viziati proprio dell'atto finale (si confronti anche la sentenza n. 137 del T.A.R. Veneto, Sezione III, pronunciata il 29.11.2012 depositata il 05.02.2013).

Quanto stabilito risulta essere di grande attualità nelle sue ripercussioni in una Regione come quella veneta ove è frequente la presenza di impianti di tipo industriale o artigianale a ridosso di centri abitati, frutto di discutibili gestioni urbanistiche del territorio, che ormai da tempo hanno fatto sorgere un forte dibattito nell'opinione pubblica in merito al rapporto tra sviluppo – più o meno sostenibile - e territorio stesso (qualità dell'aria, qualità dell'acqua, rumore,...), come è accaduto nella fattispecie appunto trattata nella sentenza del T.A.R. n. 327 del 2013.

La V.I.A., in linea in attuazione della direttiva 85/337/CEE, si pone come strumento di supporto decisionale tecnico amministrativo, al fine di assicurare l'obiettivo di tutela della salute e di miglioramento della qualità della vita umana oltretutto di equilibrio dell'ecosistema. Proprio per questo risulta essere di estrema importanza considerare la verifica di assoggettabilità come procedimento autonomo a sé stante in grado di ledere, con la sua decisione, già in quel "giudizio preliminare" i valori ambientali e con essi

l'interesse pubblico alla loro tutela (si ricorda anche il c.d. "interesse diffuso" sul quale però in questa sede non ci si vuole soffermare). Non vi è quindi la necessità di impugnarlo solo unitamente al provvedimento di autorizzazione finale (come invece sostenuto nel caso specifico dalla controinteressata). Su questo ultimo rilievo si è distinta la precedente sentenza del *T.A.R., Sez. III, n. 137 del 05.02.2013* (pur citata dalla stessa sentenza n. 327 del 2013), la quale, richiamando l'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, ha puntualizzato che l'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla sottoposizione di valutazione di impatto ambientale costituisce una facoltà e non un onere per la parte ricorrente proprio perché già da questa determinazione scaturiscono effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali.

La sentenza n. 327 del 2013 in esame risulta essere puntuale su alcuni aspetti trattati: prende in considerazione il fatto che l'impianto non si trovava in area intensamente popolata, né la zona doveva intendersi soggetta a vincolo paesaggistico seppur in presenza di un corso d'acqua, né era rilevante il fatto che l'area ricadesse nella zona di ricarica degli acquiferi. L'obbligo di effettuare la procedura di valutazione di impatto ambientale per la legge regionale n. 10/1999 vi è, infatti, solo se si è collocati nelle aree previste espressamente negli allegati alla stessa legge.

Si ritiene però doveroso portare alcune osservazioni sulla collocazione della fattispecie concreta all'interno degli allegati alla legge regionale. Il *T.A.R.* infatti non ha sufficientemente motivato la classificazione dell'attività di zincatura all'interno dell'allegato C3 punto 3 lettera c) terzo

trattino (applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2t per ora di acciaio grezzo), discostandosi da quanto sostenuto dal Comitato ricorrente che l'aveva indicata in C3 punto 3 lettera g (impianti per trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc): non si fa riferimento ad alcun documento o consulenza tecnica eseguita, né si richiama il contenuto della determinazione della Provincia di Vicenza impugnata. Esiste pertanto una carenza di motivazione resa ancor più evidente dal fatto che nella Conferenza dei servizi indetta dal Comune di Rosà nel 2005, ben tre anni dopo il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dello stabilimento, era emerso che la società avrebbe dovuto presentare istanza per attivare la procedura di screening prevista dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 10/1999, poiché l'attività svolta era stata individuata come classificabile tra quelle indicate al punto 3 lett. c) dell'allegato C4 della menzionata legge (applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo), per la quale era necessaria la valutazione di impatto ambientale se fosse stata accertata l'ubicazione dell'impianto in aree densamente abitate, soggette a vincoli paesaggistici o interessata dalla presenza di ecosistemi. La società aveva effettivamente chiesto la procedura di screening e la Provincia con provvedimento dirigenziale aveva escluso la necessità di svolgere la procedura di valutazione ambientale. Su questo il Tribunale giudicante non porta alcuna considerazione: se la Conferenza dei servizi aveva

individuato l'attività in C4, il T.A.R. l'ha inserita semplicemente in C3 senza motivare la decisione. Allo stato l'esito del ricorso non muterebbe visto i rilievi portati (quindi rigetto), ma ciò non significa che la tipologia dell'intervento in realtà potesse essere effettivamente riconducibile, con certezza, all'uno piuttosto che all'altro allegato visto che il Tribunale si è limitato a inserire la fattispecie su una delle casistiche previste dall'allegato C3 senza analizzare in maniera approfondita il tipo di lavorazione eseguita nell'impianto (Perché non si sono valutate più a fondo le caratteristiche del processo di zincatura?).

Carenza di motivazione questa che comunque non toglie alla sentenza commentata e all'orientamento assunto dal Tribunale amministrativo per il Veneto l'importanza di aver stabilito l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti decisorii nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti presentati, determinante nel caso in cui dalla decisione di assoggettabilità scaturissero effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali come, seppur brevemente, è stato analizzato.

Avv. Andrea Agostini del Foro di Padova

Nato a Cittadella il 07.06.1977, residente a San Martino di Lupari (PD), via G. Garibaldi n. 136.

*Con Studio in San Martino di Lupari, via Rometta n. 13/M1,
tel. 0499469159, cell. 3478700729; e-mail
agostini@studiolegatributariozen.com ; P.E.C.
andrea.agostini@ordineavvocatipadova.it.*

Si dichiara che la sentenza non è stata trattata presso lo Studio professionale con il quale si collabora.